

05 LUG. 2017

PROT. 12

NEW CO

Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, tra i Comuni soci di Livia Tellus Romagna Holding per la configurazione di New Co costituita in qualità di socio unico dalla società holding, quale organismo dedicato al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e per la realizzazione di un controllo analogo congiunto

L'anno duemila diciannove, il giorno dieciotto del mese di maggio, in Forlì presso SALA GIUNTA COMUNE DI FORLÌ, P.zza SAFFI n. 8,

fra

- Comune di Forlì con sede presso la residenza municipale, in Forlì Piazza A. Saffi n. 8, rappresentato da DAVIDE DREI in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/04/2017;
- Comune di Bertinoro con sede presso la residenza municipale, in Bertinoro Piazza Libertà n. 1, rappresentato da GABRIELE FRATTO, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 04/05/2017;
- Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con sede presso la residenza municipale in Castrocaro Terme viale G. Marconi n. 81, rappresentato da LUIGI PIERACCINI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/04/2017;
- Comune di Civitella di Romagna, con sede presso la residenza municipale in Civitella di Romagna viale Roma n. 19, rappresentato da _____, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- Comune di Dovadola, con sede presso la residenza municipale in Dovadola piazza della Vittoria n. 3, rappresentato da MARCO CARUCCI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/04/2017;
- Comune di Forlimpopoli, con sede presso la residenza municipale in Forlimpopoli piazza Fratelli n. 2, rappresentato da MAURO GRAMIGNI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 02/05/2017;
- Comune di Galeata, con sede presso la residenza municipale in Galeata via Castellucci n. 1, rappresentato da POTITO SCALZULLI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2017;
- Comune di Meldola, con sede presso la residenza municipale in Meldola piazza F. Orsini n. 29, rappresentato da VITTORIO CIOGGIANI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 15/05/2017;
- Comune di Modigliana, con sede presso la residenza municipale in Modigliana via G. Garibaldi n. 63, rappresentato da VALERIO ROCCALBEGNI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2017;
- Comune di Portico e San Benedetto, con sede presso la residenza municipale in Portico di Romagna piazza G. Marconi n. 3, rappresentato da LUIGI TOLEDO, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17/05/2017;
- Comune di Predappio, con sede presso la residenza municipale in Predappio piazza S. Antonio n. 3, rappresentato da FILIPPO AMADORI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/04/2017;
- Comune di Rocca San Casciano, con sede presso la residenza municipale in Rocca San Casciano piazza Tassinari n. 15, rappresentato da SINDACO ROSA TASSINARI, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/05/2017;
- Comune di Tredozio, con sede presso la residenza municipale in Tredozio via dei Martiri n. 1, rappresentato da SIMONA VIETIUA, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2017;

in appresso anche "gli Enti" o genericamente "i Soci"

premessi

Divo/ini Claudio

- a) che gli Enti aderiscono anche all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ("Unione");
- b) che gli Enti sono Soci della società "Livia Tellus Romagna Holding S.p.A." (in seguito denominata **Società**), società vincolata per statuto alla partecipazione pubblica totalitaria, avente per oggetto principale l'assunzione e gestione delle partecipazioni nelle società di capitali, originariamente di proprietà degli stessi soci;
- c) che tutti gli enti che hanno sottoscritto la Convenzione, hanno deliberato affinché l'Agenzia, quale ente di governo dell'Ambito ("ATERSIR"), concedesse l'affidamento in house providing del servizio pubblico di raccolta, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilabili ("igiene ambientale") alla società "New Co" quale società neo costituita a totale partecipazione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;
- d) che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati"*, prevedendo anche la costituzione di *"uffici comuni"*, ovvero *"la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*;
- e) che l'art. 30 dello statuto della società Livia Tellus Romagna Holding prevede l'impegno degli enti locali soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla società, le funzioni di indirizzo e controllo sulle società partecipate in house providing, in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- f) che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto della costituenda "New Co", gli enti locali affidanti il servizio di igiene ambientale, tramite ATERSIR, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sul servizio pubblico affidato in house providing alla società, intendono sottoscrivere la presente *"Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, tra i Comuni soci di Livia Tellus Romagna Holding per la configurazione di New Co costituita in qualità di socio unico dalla società holding, quale organismo dedicato al servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e per la realizzazione di un controllo analogo congiunto"*;
- g) che il sistema di controllo analogo sulla società New Co viene esercitato dagli enti locali affidanti il servizio di igiene ambientale, tramite ATERSIR, attraverso la società Livia Tellus Romagna Holding a mezzo delle previsioni di statuto di quest'ultima e della convenzione già citata al punto f) della presente premessa, in base ai quali il coordinamento soci di Livia Tellus Romagna Holding SpA assume le decisioni in materia ambientale, ivi previste dalla relativa convenzione, previo parere vincolante del coordinamento soci previsto dalla presente Convenzione.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione

- 1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della società New Co quale organismo dedicato allo svolgimento del servizio pubblico di Igiene Ambientale. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo, per il tramite di Livia Tellus Romagna Holding, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo, sulla società New Co affidataria in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Finalità e Scopo di Società

- 2.1 La società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo dei soci enti pubblici locali, mediante il quale gli stessi partecipano nella società New Co, rispondente ai va-

ri modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, e un'organizzazione efficiente, efficace ed equilibrata nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli stessi soggetti soci sono portatori.

2.2 La società Livia Tellus Romagna Holding ha lo scopo di:

- assicurare la conduzione di parte pubblica e la continuità nella gestione delle società partecipate;
- esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento, sia dell'assetto organizzativo, che delle attività relative ai servizi pubblici locali esercitate dalle società partecipate;
- concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., o di società da queste ultime sottoposte al medesimo vincolo;
- svolgere l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società partecipate anche indirettamente;

svolgendo quindi un ruolo di "cabina di regia" quale centro di interessi dei soci enti pubblici giuridicamente idoneo a formare volontà collettive nelle società partecipate in house providing ("controllo analogo a cascata").

2.3 Il modello di holding ha l'obiettivo di dare forza alle decisioni di indirizzo e di riportare nella disponibilità dei soci enti pubblici la conoscenza dei processi decisionali in atto e la capacità di indirizzo degli stessi.

2.4 La società New Co, unicamente partecipata da Livia Tellus Romagna Holding, è affidataria in house del servizio pubblico di raccolta, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilabili ("igiene ambientale").

Articolo 3 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

3.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31.12.2050 (pari alla scadenza della società New Co), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.

3.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente convenzione.

3.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della presente convenzione.

3.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.

3.5 I soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.

3.6 La perdita della qualità di socio dalla società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.

Articolo 4 - Statuto della Società

4.1 Lo statuto della società New Co tiene conto delle esigenze dei soci di:

garantire che la quota di capitale pubblico locale non sia mai inferiore al 100%, per tutta la durata della società;

garantire che la società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività prevalentemente a favore dei soci;

limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 5 - Coordinamento dei soci

5.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra gli enti sottoscrittori della presente convenzione per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo ed un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, i medesimi istituiscono il "Coordinamento dei Soci" (in segui-

to **Coordinamento Igiene Ambientale**), composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti locali soci di Livia Tellus Romagna Holding.

5.2 Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra gli enti locali sottoscrittori della presente convenzione, e tra questi e la New Co per l'indirizzo ed il controllo circa l'andamento della gestione del servizio di igiene ambientale espletato sui territori degli enti locali firmatari della presente convenzione.

5.3 L'attività di indirizzo e controllo analogo sulla società New Co si attua attraverso le decisioni assunte dal coordinamento soci di Livia Tellus Romagna Holding che recepirà, per quanto stabilito nella presente Convenzione, le decisioni assunte dal Coordinamento soci di New Co.

5.4 A tale fine, il Coordinamento effettua almeno riunioni all'anno.

5.5 A tali riunioni il Coordinamento può invitare l'organo amministrativo di New Co.

5.6 Al fine di verificare che l'attività della società risulti coerente con la programmazione finanziaria degli enti sottoscrittori della presente Convenzione, al coordinamento possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, dirigenti, ecc.) dei medesimi all'uopo individuati di volta in volta dal singolo ente.

Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci di New Co, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima.

5.7 Sono in ogni caso rimesse alla decisione del Coordinamento le seguenti materie:

- (i) Piano economico finanziario preventivo della gestione del servizio di igiene ambientale anche a fini tariffari;
- (ii) investimenti previsti con evidenza delle relative fonti di finanziamento per la gestione del servizio di igiene ambientale;
- (iii) indirizzi strategici sull'attività della società;
- (iv) Budget/Piano industriale della società proposto dall'Organo Amministrativo;
- (v) Bilancio consuntivo di esercizio;
- (vi) modifica dell'oggetto sociale e dello statuto che comporti significative alterazione nei diritti dei soci;
- (vii) fusione o la scissione della società;
- (viii) cessione, acquisto di partecipazioni e conferimento di partecipazioni e/o aziende in altre società;
- (ix) aumento del capitale sociale riservato a nuovi soci a liberazione del quale vengano conferiti partecipazioni o beni o crediti;
- (x) indicazione dei nominativi per la nomina degli amministratori e del collegio sindacale di New Co;
- (xi) spese di funzionamento della società in relazione agli obiettivi forniti alla New Co, con particolare riferimento al costo del personale inteso come andamento del rapporto con il valore della produzione;
- (xii) decisioni in ordine al reinvestimento degli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale.

Per tali materie il parere del Coordinamento Igiene Ambientale è richiesto obbligatoriamente dal Coordinamento dei soci di Livia Tellus Romagna Holding, come previsto dalla lett. e) delle premesse, ed ha efficacia vincolante. Il parere si intende comunque reso positivamente decorsi inutilmente 30 giorni dalla data della convocazione del Coordinamento.

5.8 Le decisioni del Coordinamento Igiene Ambientale assunte al punto 5.7 obbligano gli enti locali sottoscrittori della presente Convenzione a deliberare in senso conforme tanto in sede di Coordinamento soci di Livia Tellus Romagna Holding, quanto nell'Assemblea dei Soci di Livia Tellus Romagna Holding affinché tali decisioni assumano una efficacia vincolante anche sugli organi sociali di New Co.

5.9 La definizione degli obiettivi, da parte del Coordinamento Igiene Ambientale, terrà conto di quelli indicati dagli enti che hanno sottoscritto la presente Convenzione e dalle proposte di New Co stessa. Le decisioni assunte dal Coordinamento Igiene Ambientale saranno recepite dalla so-

cietà New Co, anche attraverso l'approvazione degli atti programmatori che ad essi si uniformeranno. Gli enti sottoscrittori della presente, soci indiretti attraverso Livia Tellus Romagna Holding e la New Co, pubblicheranno la decisione del Coordinamento Igiene Ambientale assunta in relazione all'attuazione del presente paragrafo.

Articolo 6 - Funzionamento del Coordinamento dei Soci

6.1 Il Coordinamento Igiene Ambientale è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Presidente del Coordinamento soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A..

Il Coordinamento è composto da n. 9 membri in rappresentanza dei soci di Livia Tellus Romagna Holding che hanno sottoscritto la presente convenzione e la loro designazione spetterà come segue:

- un componente del Comune di Forlì;
- un componente da ciascun ente socio sottoscrittore della presente convenzione che abbia una partecipazione al capitale di Società Livia Tellus Romagna Holding come minimo del 2,5% dell'intero capitale sociale;
- quattro componenti designati di intesa fra loro dagli enti locali raggruppati per le vallate dei fiumi Bidente, Montone, Rabbi e Tramazzo, previa intesa fra gli stessi da comunicare al Presidente del Coordinamento.

6.2 Il Presidente del Coordinamento Igiene Ambientale viene nominato fra i propri componenti con esclusione del rappresentante del Comune socio di maggioranza di Livia Tellus Romagna Holding.

6.3 Il Coordinamento è convocato, prima di ogni assemblea dei soci, dal Presidente presso la sede della società New Co o in altro luogo adeguato.

6.4 Ogni componente del Coordinamento può richiedere la convocazione del Coordinamento medesimo.

6.5 Le deliberazioni del coordinamento sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei sottoscrittori della presente convenzione.

6.6 In caso di mancato consenso unanime, le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole del 75% dei componenti che rappresentino anche l'80% del capitale sociale.

6.7 Delle decisioni assunte dal Coordinamento è redatto apposito verbale.

6.8 L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in auto amministrazione dell'organo medesimo.

Articolo 7 - Controllo dei Soci sulla Società

7.1 Lo statuto sociale di New Co prevede espressamente uno specifico articolo che dà conto anche agli amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei soci sulla società New Co.

7.2 Gli enti sottoscrittori, quali soci di Livia Tellus Romagna Holding, si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione della società New Co, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:

- a) che essi sono a conoscenza della presente Convenzione e dello statuto della società New Co e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte direttamente di Livia Tellus Romagna Holding e indirettamente da parte degli enti soci di Livia Tellus Romagna Holding;
- b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che Livia Tellus Romagna Holding impartirà ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società.

Articolo 8 - Recepimento della convenzione

8.1 Gli enti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano, attraverso Livia Tellus Romagna Holding, affinché la presente convenzione venga recepita all'assemblea dei soci di New

Co, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla società New Co di cui all'art. 1 della convenzione stessa.

Articolo 9 - Sottoscrizione della convenzione

- 9.1 La convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della sottoscrizione iniziale. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione e del testo della presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori e al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.

Articolo 10 - Clausola compromissoria

- 10.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 11 - Adesione di nuovi enti pubblici locali alla convenzione - Recesso dalla Società

- 11.1 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
- 11.2 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
- 11.3 Il recesso dalla società Livia Tellus Romagna Holding determina anche il recesso dalla presente convenzione.
- 11.4 In ogni caso il recesso dalla società Livia Tellus Romagna Holding di uno dei Comuni serviti dalla società New Co dovrà avvenire nel rispetto delle competenze esercitate dall'Agenzia in ordine alla organizzazione, alla scelta della forma di gestione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Articolo 12 - Spese e oneri

- 12.1 Le eventuali spese della presente convenzione saranno a carico della Società.
- 12.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P. R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO:

Comune di Forlì

Comune di Bertinoro

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Comune di Civitella di Romagna

Comune di Dovadola

Comune di Forlimpopoli

Comune di Galeata

Comune di Meldola

Comune di Modigliana

Comune di Portico e San Benedetto

Comune di Predappio

Comune di Rocca San Casciano

Comune di Tredozio

* Il Sindaco del Comune di Civitella di Romagna, Claudio Milandri, ha sottoscritto la Convenzione in data 04 luglio 2017, in adempimento della deliberazione consiliare n. 28 del 21 giugno 2017

